

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data **10 DIC. 2020** Protocollo N° **525538** Class: **4.400** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Raccolta di rifiuti inerti prodotti utenze domestiche. Modifiche introdotte dal D.Lgs n. 116/2020

*TRASMESSA VIA PEC***Ai Comuni del Veneto****Ai Consigli di bacino del Veneto per l'organizzazione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani****All'ARPAV****Alle Province del Veneto****Alla Città Metropolitana di Venezia****e p.c. Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare****Alla Regione Autonoma della Sardegna
Coordinatrice della Commissione ambiente ed energia
Assessorato Difesa dell'ambiente
Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio**

Sono giunte alla Scrivente Direzione numerose richieste di chiarimento in merito alle modifiche introdotte alla norma in materia di rifiuti dal recente D.Lgs. n. 116/2020, con particolare riguardo alla nuova definizione di "rifiuti urbani" riportata al comma 1, lett. *b-ter*) del art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e all'asserita potenziale esclusione dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche dal novero dei rifiuti urbani, in ragione di quanto stabilito dalla novellata disciplina al successivo punto *b-sexies*) recante: "*i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.*"

Pur dando conto del fatto che le recenti modifiche normative hanno contribuito a creare una diffusa incertezza applicativa nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, che necessiterebbe di un puntuale intervento emendativo, o quanto meno esplicitativo, da parte del legislatore statale, non ci si può esimere dallo svolgere alcune considerazioni, quanto meno allo scopo di comprendere meglio l'ambito di applicazione e le finalità delle novità introdotte.

Va detto che la modifica alla definizione di rifiuto urbano trae origine dalla necessità di trasporre nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva (UE) 2018/851 (art. 1) che, oltre a quella di "rifiuto urbano", introduce anche altre definizioni, quali "rifiuto non pericoloso" e "rifiuti da costruzione e demolizione", con la finalità di "*rafforzare gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)*

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel 041/2792143-2186

e-mail: ambiente@pec.regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare."¹

E' inoltre precisato che la definizione di "rifiuto urbano" è introdotta "al fine di definire l'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo."²

Peraltro non contribuisce in termini di maggiore chiarezza il fatto che il legislatore nazionale nella riscrittura degli artt. 183 e 184 abbia abrogato la definizione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, volendosi, forse, affrancare, una volta per tutte, dall'incombenza ultratrentennale (Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984) di provvedere all'emanazione dei criteri quali-quantitativi in grado di definirli tali, nel tentativo di fornire comunque risposta alle richieste correlate a molte attività (ora individuate nell'Allegato L quinquies alla Parte IV del TUA,) produttrici dei rifiuti di cui all'Allegato L-quater, per l'appunto contenente i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. *b-ter*), punto 2 (ora classificati rifiuti urbani).

Risulta, tuttavia, certo che le tipologie di attività ricomprese al citato "punto *b-sexies*)" sono escluse a priori dalla definizione di rifiuto urbano.

Ciò detto, la Direttiva evidenzia, che nei paesi ove sono presenti sistemi efficienti di gestione dei rifiuti urbani si ottengono in genere risultati migliori nella gestione globale dei rifiuti, compreso il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio³, si ritiene che tali indicazioni vadano a rafforzare le motivazioni che, indipendentemente dalla ripartizione delle competenze nella gestione dei rifiuti tra i soggetti pubblici e privati, siano privilegiati sistemi di gestione dei rifiuti efficaci che consentano di perseguire e monitorare agevolmente il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio.

A tale proposito vi è la raccomandazione che "gli Stati membri provvedano a che i rifiuti prodotti da grandi attività commerciali e industriali che non sono simili ai rifiuti domestici non rientrino nell'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani" a cui segue l'esclusione esplicita dei "rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, e dei veicoli fuori uso sono esclusi dall'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani."

Appare chiaro che le disposizioni conseguenti, tra cui il controverso punto *b-sexies*) dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. 152/06, si riferiscano ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa.

A conferma di ciò la Direttiva (UE) 2018/851 al punto 11 delle premesse riporta: "Sebbene la definizione di «rifiuti da costruzione e demolizione» si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell'ambito del nucleo familiare. I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell'elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018." Con il chiaro obiettivo di distinguere l'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti urbani, legata al produttore del rifiuto (attività economica o privato cittadino), dalla corretta attribuzione del codice EER necessaria per una più efficace avvio a operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio.

Si ritiene che negli indirizzi comunitari si prenda atto del fatto che possono essere prodotti nel nucleo familiare a seguito di piccole manutenzioni domestiche, cosiddetto "fai da te", rifiuti che per caratteristiche intrinseche sono riconducibili alla categoria dei rifiuti da costruzione e demolizione di cui al capitolo 17 dell'elenco europeo, distinguendosi tuttavia dai rifiuti di caratteristiche analoghe prodotti però da attività di impresa che sono esclusi dalla nozione di rifiuto urbano.

¹ Considerando 3 della Dir. (UE) 851/2018;

² Considerando 10 della Dir. (UE) 851/2018;

³ Considerando 6 della Dir. (UE) 851/2018;

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186

e-mail: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Appare, infatti, nella norma europea e nazionale distinta la definizione di rifiuti urbano e speciale, rispetto al codice attribuito al rifiuto stesso ai sensi decisione 2014/955/UE (Allegato D alla parte Quarta del TUA) per il corretto avvio a recupero o smaltimento.

Se è pur vero che l'elenco europeo dei rifiuti fornisce i capitoli secondo l'attività economica "di provenienza", occorre rilevare, tuttavia, che la procedura di attribuzione del codice EER da parte di un produttore, amministrazione comunale, attività economica o stabilimento industriale, prevede l'esame di tutti i capitoli, andando a individuare i codici a sei cifre più appropriati ai propri rifiuti anche in capitoli diversi rispetto a quello riferito alla propria attività produttiva.

Si ritiene, pertanto, che i codici rifiuto più appropriati per individuare i rifiuti inerti prodotti dal privato cittadino (utenza domestica) nell'ambito di piccoli lavori di manutenzione della propria abitazione siano identificati da EER 170107 e EER 170904.

A riprova di ciò, si noti che il DM 08.04.2008 e s.m.i., recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", tra le tipologie previste per la raccolta di rifiuti urbani presso detti centri annoverano i citati codici EER appartenenti al capitolo 17 con la precisazione "solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione".

Si aggiunge che il D.Lgs. n. 116/2020 all'art. 5 interviene anche su tale disciplina dei centri di raccolta integrando il decreto ministeriale con ulteriori 3 rifiuti urbani (EER 200199, EER 200303, EER 200301), senza però abrogare i succitati rifiuti inerti prodotti da utenze domestiche.

In sostanza, per riassumere quanto evidenziato, risulta opportuno distinguere i rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione, ai sensi dell'art. 184, comma 3 lett. b), dai rifiuti "inerti" prodotti da piccole manutenzioni domestiche a cui è attribuito un codice appartenente al capitolo 17 dell'elenco rifiuti.

Trattasi invero comunque di rifiuti "inerti" generati in ambito domestico direttamente dal conduttore o proprietario dell'abitazione.

Al contrario, restano esclusi dall'accezione di rifiuto urbano, secondo la nuova classificazione, i rifiuti da manutenzione che possano essere generati nelle medesime abitazioni ma in conseguenza di attività esercitate da imprese artigianali iscritte nella categoria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali riservata al trasporto dei rifiuti della propria attività economica (art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/06 – Cat. 2-bis).

In ragione di quanto esposto, fatta salva una diversa interpretazione di fonte statale che nel frattempo dovesse intervenire, non appare giustificata la sia pur paventata interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti "inerti" domestici dovuta a una frettolosa e superficiale lettura delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020; anzi è opportuno evidenziare che allo scopo di prevenire lo scarico o l'abbandono incontrollato sul territorio di detti rifiuti si conferma quale prerogativa essenziale per l'erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani la garanzia al cittadino del ritiro di tali rifiuti presso i centri di raccolta, ovvero con servizio a domicilio.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE
Ing. *Loris Tomiato*

Direzione supporto giuridico amministrativo e contenzioso
Direttore: Dott. Luigi Masia

Riferimento:
P.O. Rifiuti urbani: pianificazione e gestione – Autorità di Bacino
Dott. Giulio Fattoreto - tel 0412792451 – giulio.fattoreto@regione.veneto.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186
e-mail: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>
Codice Univoco LKUECV